



REGOLAMENTO

AZIENDA ACQUA POTABILE

DEL

COMUNE DI MAROGGIA

Indice

I. Norme generali

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Protezione delle acque - principio
- Art. 3 Costituzione
- Art. 4 Compiti dell'azienda
- Art. 5 Definizione del regolamento

II. Organizzazione

- Art. 6 Organizzazione dell'azienda e dipendenti
- Art. 7 Competenze del Consiglio comunale
- Art. 8 Competenze della Commissione amministratrice
- Art. 9 Commissione di revisione
- Art. 9 bis Contabilità dell'Azienda

III. Erogazione e qualità dell'acqua

- Art. 10 Modo di erogazione
- Art. 11 Obbligo di prelievo
- Art. 12 Uso dell'acqua
- Art. 13 Prelievo abusivo
- Art. 14 Trattamento di potabilizzazione
- Art. 15 Pressione e qualità
- Art. 16 Modalità di fornitura
- Art. 17 Limitazione della fornitura
- Art. 18 Fornitura di acqua temporanea
- Art. 19 Fornitura d'acqua per scopi speciali
- Art. 20 Prelievi per piscine

IV. Rete di distribuzione

- Art. 21 Piano generale di distribuzione
- Art. 22 Rete di distribuzione
- Art. 23 Installazione
- Art. 24 Idranti
- Art. 25 Azionamento degli idranti e delle saracinesche
- Art. 26 Utilizzazione dei sedimenti privati

V. Allacciamenti

- Art. 27 Definizione dell'allacciamento
- Art. 28 Allacciamento
- Art. 29 Condizioni tecniche
- Art. 30 Domanda di allacciamento
- Art. 31 Esecuzione
- Art. 32 Costi di allacciamento
- Art. 33 Controlli
- Art. 34 Manutenzione
- Art. 35 Proprietà dell'allacciamento
- Art. 36 Messa fuori esercizio

VI. Installazioni interne degli stabili

- Art. 37 Nuove installazioni
- Art. 38 Controlli
- Art. 39 Prescrizioni tecniche
- Art. 40 Manutenzione
- Art. 41 Impianti di trattamento dell'acqua
- Art. 42 Pericolo di gelo e divieti
- Art. 43 Doveri d'informazione

VII. Contatori

- Art. 44 Contatore
- Art. 45 Ubicazione
- Art. 46 Responsabilità
- Art. 47 Disfunzioni
- Art. 48 Sottocontatori
- Art. 49 Danni o manomissioni
- Art. 50 Lettura dei contatori
- Art. 51 Misurazione

VIII. Abbonamento

- Art. 52 Inizio dell'abbonamento
- Art. 53 Contratto di abbonamento
- Art. 54 Cambiamento di proprietario
- Art. 55 Proventi e Finanziamento
- Art. 56 Spese per le condotte principali e di distribuzione
- Art. 57 Tassa di allacciamento
- Art. 58 Determinazione della tassa d'uso
- Art. 59 Altre tasse
- Art. 60 Incasso della tassa d'uso
- Art. 61 Reclami contro le tassazioni
- Art. 62 Prestazioni a terzi
- Art. 63 Esecuzione

IX. Disposizioni penali e finali

- Art. 64 Infrazioni e penalità
- Art. 65 Ricorsi
- Art. 66 Entrata in vigore
- Art. 67 Abrogazioni

Tavola delle abbreviazioni

LOC	Legge organica comunale
LMSP	Legge municipalizzazione servizi pubblici
LCM	Legge sui contributi di miglioria
SSIGA	Società Svizzera dell'industria del gas e delle acque
LEF	Legge federale esecuzione e fallimenti
PGA	Piano generale dell'acquedotto
SIA	Società Svizzera degli ingegneri e architetti
Manuale AQUATI	Classificatore contenente i documenti di lavoro per l'allestimento di un sistema di assicurazione della qualità ai sensi dell'art. 23 della Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

REGOLAMENTO DELL'AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE DI MAROGGIA DEL 1° GENNAIO 2013

I. Norme generali

- Art. 1**
Scopo
- Il presente regolamento disciplina la costruzione, l'esercizio, la manutenzione, il finanziamento degli impianti dell'acquedotto, la distribuzione dell'acqua potabile e tutti i rapporti fra l'Azienda comunale acqua potabile di Maroggia (in seguito nominata Azienda) e gli utenti, riservate le disposizioni federali e cantonali vigenti in materia.
- Art. 2**
Protezione delle acque
Principio
- L'Azienda e ogni utente sono tenuti a collaborare alla protezione delle acque. E' vietato provocare contatti tra le reti dell'acqua potabile ed elementi che potrebbero rappresentare pericoli di infiltrazione esterna o inquinamento della stessa.
- Art. 3**
Costituzione
- L'Azienda è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
L'Azienda è un ente di diritto pubblico senza personalità giuridica, è sottoposta alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio comunale ed è amministrata dal Municipio tramite la sua Commissione amministratrice.
- Art. 4**
Compiti dell'azienda
- L'Azienda costruisce, mantiene in esercizio ed amministra gli impianti dell'acquedotto, tenuto conto delle prescrizioni federali e cantonali, riservati accordi di collaborazione intercomunali fissati da specifiche convenzioni soggette all'approvazione del Consiglio comunale.
L'Azienda fornisce all'utenza, nei limiti della disponibilità degli impianti, l'acqua potabile per uso pubblico, domestico, industriale, artigianale, commerciale ed agricolo, alle condizioni del presente regolamento e secondo le vigenti condizioni tariffarie con suo diritto di privativa su tutto il territorio del Comune.
La qualità dell'acqua potabile deve soddisfare la Legge federale sulle derrate alimentari.
L'Azienda assicura nella stessa misura l'erogazione dell'acqua necessaria per la lotta contro gli incendi.
- Art. 5**
Definizione del regolamento
- Il presente regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, costituiscono le basi giuridiche del rapporto fra l'Azienda ed i suoi utenti denominati in seguito abbonati.

II. Organizzazione

- Art. 6** Organizzazione dell'azienda e dipendenti
- Gli organi dell'Azienda sono:
1. il Consiglio comunale;
 2. il Municipio;
 3. la Commissione amministratrice.
- Il personale dell'Azienda è nominato dal Municipio e sottostà alle disposizioni del relativo Regolamento organico per i dipendenti comunali.
- Art. 7** Competenze del Consiglio comunale
- a) adotta i regolamenti dell'Azienda e le sue eventuali modifiche;
 - b) esamina ed approva i conti preventivi e i conti consuntivi, autorizza le spese di investimento;
 - c) autorizza il Municipio ad intraprendere e stare in lite, a transigere o a compromettere. Sono riservate le procedure amministrative.
- Art. 8** Competenze della commissione amministratrice
- La Commissione amministratrice collabora con il Municipio alla gestione dell'Azienda, ed in particolare:
- a) formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;
 - b) formula preavvisi e proposte sulle tariffe per gli abbonamenti e la fornitura di acqua potabile;
 - c) propone le modifiche dei regolamenti.
- Essa si compone di 5 membri. Le funzioni di Presidente sono svolte dal municipale titolare del dicastero Aziende municipalizzate.
- Art. 9** Commissione di revisione
- La Commissione della gestione del Consiglio comunale esplica la funzione di Commissione di revisione come all'art. 19 LMSP.
- Art. 9 bis** Contabilità dell'azienda
- La contabilità è allestita secondo il modello armonizzato, completamente separata da quella del Comune (art. 151 e ss. LOC)

III. Erogazione e qualità dell'acqua

- Art. 10**
 Modo di erogazione
- L'acqua è erogata in uno dei seguenti modi:
 a) deflusso illimitato: per l'alimentazione di idranti;
 b) deflusso misurato: per usi pubblici, domestici, industriali, artigianali, commerciali e agricole, cantieri edili, irrorazione di aree private e per scopi o edifici pubblici.
- Art. 11**
 Obbligo di prelievo
- L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale.
 Restano riservati i casi eccezionali che sono al beneficio di un'autorizzazione cantonale al prelievo di acqua dalla falda a scopo industriale ed agricolo. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentati da acquedotti privati.
 Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda. È vietato a terzi l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
 In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potranno autorizzare altre aziende a fornire l'acqua potabile.
- Art. 12**
 Uso dell'acqua
- L'acqua può essere utilizzata unicamente per gli scopi previsti dal contratto d'abbonamento concluso con l'abbonato. È vietato cederla a terzi gratuitamente o contro pagamento.
- Art. 13**
 Prelievo abusivo
- Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire all'Azienda il danno arrecato e può essere perseguito penalmente. È vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire contatori e saracinesche d'arresto piombate.
- Art. 14**
 Trattamento di potabilizzazione
- L'Azienda è competente, d'intesa con il Laboratorio cantonale, di decidere se l'acqua della sua rete deve subire un trattamento di potabilizzazione. Può stabilire la posa di apparecchi di trattamento in casi particolari e controllare in ogni momento la qualità dell'acqua.
- Art. 15**
 Pressione e qualità
- In linea generale l'acqua è fornita in permanenza ed alla pressione della rete.
 L'Azienda, garantita la potabilità dell'acqua, esclude a priori qualsiasi responsabilità quanto alla durezza, alla temperatura e alla regolarità di pressione d'erogazione della stessa.
- Art. 16**
 Modalità di fornitura
- L'Azienda si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati rese necessarie da nuove normative di fornitura. Se entro un ragionevole termine l'abbonato non dà seguito all'invito dell'Azienda, questa potrà eseguire o far eseguire a spese dell'abbonato la trasformazione ritenuta necessaria.

Art. 17 Gli organi dell'Azienda possono limitare o interrompere
Limitazione temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:
della fornitura • forza maggiore;
 • disturbi d'esercizio;
 • carenza d'acqua;
 • lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 • inosservanza di altre disposizioni del presente Regolamento.
L'Azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume
nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non
concede risarcimento alcuno e non scarica l'abbonato dai suoi obblighi
verso l'Azienda se non vi è colpa propria.

Le limitazioni e le interruzioni prevedibili, sono portate per tempo a
conoscenza degli abbonati.
Qualora l'abbonato ritenesse di avere subito un danno imputabile
all'Azienda dovrà notificare immediatamente le sue pretese di
risarcimento.

Art. 18 La fornitura d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori come pure l'uso
Fornitura di degli idranti necessita di un'autorizzazione dell'Azienda. L'impianto
acqua provvisorio deve essere protetto del gelo e da possibili manipolazioni.
temporanea Inoltre deve essere dotato di valvola antiritorno. L'utente risponde di ogni
 eventuale danno.

Art. 19 Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di
Fornitura climatizzazione, di lotta antincendio (Sprinkler od altri), di irrigazione, di
d'acqua per rubinetti agricoli e di industrie necessitano di speciale autorizzazione.
scopi speciali L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a
 tali installazioni.
Le piscine devono essere munite di impianto di rigenerazione dell'acqua.
Le richieste potranno essere rifiutate se motivi tecnici non permettono la
fornitura richiesta.

Art. 20 Il riempimento delle piscine potrà essere effettuato solo previo avviso
Prelievi per all'Azienda e sua autorizzazione, ciò in ossequio alle disposizioni vigenti: è
piscine ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 6 mc.
Di regola le piscine possono essere riempite una sola volta all'anno.
L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla
tariffa fissata dal Regolamento e misurata per il tramite di un contatore.
In caso di siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro
semplice preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per
l'alimentazione delle piscine.

IV. Rete di distribuzione

Art. 21

Piano
generale di
distribuzione

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono attuati in base al piano generale di distribuzione allestito secondo le direttive cantonali (PGA).

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono dimensionati in base al piano regolatore; il perimetro del comprensorio di distribuzione deve coincidere con quello della zona edificabile.

Al di fuori della zona edificabile l'Azienda non è obbligata a fornire l'acqua; essa valuta caso per caso la fattibilità, secondo le sue possibilità tecniche e finanziarie, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile.

Aldifiori delle zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zona già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico). Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.

Richieste da parte di privati per l'ampliamento della rete che non assolvono i requisiti previsti dal precedente capoverso possono essere accolte soltanto se il o i proprietari si assumono le spese relative.

Art. 22

Rete di
distribuzione

La rete di distribuzione è costituita dalle condotte principali, da quelle di distribuzione e dagli idranti posati di regola su area pubblica.

Le condotte principali sono situate nella zona di distribuzione e alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e sono posate in funzione della realizzazione dei piani di azzonamento in conformità al piano generale di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento; esse servono all'urbanizzazione dei fondi.

La costruzione, la sorveglianza, la manutenzione degli impianti e della rete di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda che ne è l'unica proprietaria.

Art. 23

Installazione

L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione.

Le condotte sono da installare in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della SSIGA.

Art. 24
Idranti

L'Azienda provvede alla posa degli idranti. Gli stessi e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione del servizio antincendio senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

L'Azienda effettua il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti. I relativi costi sono a carico del Comune.

Art. 25
Azionamento
degli idranti e
delle
saracinesche

Solo le persone autorizzate dall'Azienda hanno diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire e chiudere le saracinesche.

I sigilli apposti dall'Azienda ai contatori, alle saracinesche, agli idranti ed altre parti degli impianti, hanno valore di sigilli ufficiali e la loro manomissione ingiustificata può essere perseguita penalmente. E' obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

Art. 26
Utilizzazione
dei sedimi
privati

Ogni proprietario od abbonato è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti. È fatta riserva per gli articoli 676 e 742 del Codice Civile Svizzero.

In casi speciali l'Azienda farà iscrivere, a proprie spese, il diritto di servitù a sua favore nel registro fondiario.

L'Azienda dovrà essere tenuta al corrente se si stipulano delle convenzioni tra privati. L'accensione di servitù o di precari su proprietà private, per il passaggio di condotte o la costruzione di manufatti è regolata di volta in volta.

V. Allacciamenti

Art. 27
Definizione
dell'allaccia
mento

L'allacciamento è il tratto di tubazione che collega la rete di distribuzione alle singole proprietà. Esso si estende dalla diramazione della condotta di distribuzione fino al contatore compreso. Il punto di raccordo alla rete di distribuzione è stabilito dall'Azienda.

Art. 28 Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento sono stabiliti dall'Azienda.

Allacciamento

Di regola ogni stabile o ogni fondo possiede un proprio allacciamento. In casi eccezionali l'Azienda può autorizzare un solo allacciamento per più proprietà (ad esempio case a schiera con un locale tecnico unico centralizzato).

Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti.

Per le proprietà situate fuori dalla zona edificabile, in località non servite dalla rete principale di distribuzione oppure laddove si rendano necessari prolungamenti della medesima, il Municipio può accordare il servizio di fornitura dell'acqua, a condizione che gli interessati si obblighino a corrispondere all'Azienda in via anticipata, oltre alle tasse previste dal tariffario, l'intero costo della spesa occorrente per la nuova condotta e l'allacciamento fino alla proprietà privata.

In tal caso l'Azienda stabilisce il diametro delle tubazioni. Se l'allacciamento interessa proprietari diversi, il contributo è ripartito proporzionalmente.

Ove sia necessario l'attraversamento di proprietà private intermedie, il richiedente deve dimostrare d'aver ottenuto il relativo permesso.

Se gli interessati non potessero accordarsi, l'Azienda può provvedervi essa stessa a norma di legge.

Le spese causate dall'allacciamento e dall'attraversamento di fondi di terzi sono a carico del richiedente.

Art. 29

Condizioni tecniche

Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di interruzione (saracinesca d'entrata con chiusino) installato il più vicino possibile alla rete di distribuzione e posato per quanto possibile, su area di dominio pubblico ma comunque su area di libero accesso al personale dell'Azienda.

Art. 30

Domanda di allacciamento

Sono soggette a domanda di nuovo allacciamento:

- le nuove costruzioni;
- i rifacimenti, le riattazioni totali di costruzioni e la trasformazione di rustici e altro;
- la posa di rubinetti agricoli;
- le conversioni di allacciamenti agricoli in abitativi o altro.

Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata una domanda corredata dai relativi piani di esecuzione.

La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie e di allacciamento stabilite dal Municipio tramite ordinanza e nei limiti previsti dal presente Regolamento. L'allacciamento può essere eseguito unicamente dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione.

L'Azienda renderà operativo l'allacciamento solo dopo il pagamento della tassa di cui all'art. 57 del presente regolamento.

L'Azienda può rifiutare l'allacciamento o la fornitura dell'acqua nel caso in cui le installazioni e gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali ed alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA, oppure se l'istante non rispetta altre condizioni dell'autorizzazione.

I nuovi allacciamenti per rubinetti agricoli saranno autorizzati di regola unicamente ai professionisti del ramo (es. agricoltori, orticoltori, allevatori, vivaisti, ecc.)

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per scritto all'Azienda la quale rilascerà la relativa autorizzazione.

L'Azienda, può accordare autorizzazioni di allacciamenti anche per proprietà situate fuori dalla giurisdizione comunale, previo accordo del Comune confinante.

Art. 31

Esecuzione

L'azienda acqua potabile esegue le diramazioni della condotta comunale fino alla saracinesca. L'azienda acqua potabile può delegare direttamente l'utente per l'esecuzione del predetto lavoro.

Per l'esecuzione delle tubazioni d'allacciamento, partendo dalla saracinesca d'entrata in poi, l'utente dovrà servirsi esclusivamente di installatori idraulici debitamente autorizzati dall'Azienda (installatori concessionari). L'installatore, per beneficiare di tale diritto, deve fornire la prova della sua formazione professionale completa e delle sue attitudini pratiche (diploma federale di maestria o altro certificato equivalente condiviso dalla SSIGA).

Prima di interrare la tubazione deve essere fornito un rilievo e richiesto il collaudo da parte dell'Azienda.

L'Azienda concederà l'immissione dell'acqua solo per gli impianti eseguiti secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione d'allacciamento.

Art. 32

Costi di

allacciamento

I costi della condotta di allacciamento con l'organo di interruzione (saracinesca) e il tronco di allacciamento alla rete di distribuzione (T e collare compreso) devono essere sopportati dall'utente.

Art. 33

Controlli

L'abbonato è obbligato a garantire all'Azienda, come pure a terze persone da lei incaricate, il diritto di accedere all'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi allacciamenti servono altre proprietà

Art. 34

Manutenzione L'abbonato è tenuto ad avvisare immediatamente l'Azienda per le perdite d'acqua che si verificassero sul proprio allacciamento.

L'abbonato è responsabile dell'esecuzione e manutenzione dell'installazione a partire dalla saracinesca d'entrata (compresa), mentre la manutenzione della diramazione dalla condotta comunale fino alla saracinesca (esclusa) è eseguita dall'Azienda a completo carico dell'abbonato. L'azienda acqua potabile può delegare direttamente l'utente per l'esecuzione del predetto lavoro.

Se l'allacciamento è eseguito sul campo stradale cantonale o comunale, l'utente deve preventivamente ottenere dalle competenti autorità il permesso di manomissione del campo stradale.

L'acqua perduta sarà fatturata secondo le indicazioni del contatore o per valutazione se la perdita è avvenuta prima del contatore.

Art. 35

Proprietà
dell'allacciamento

- a) le parti di allacciamento su area pubblica e privata fino al dispositivo di interruzione principale incluso rimangono di proprietà dell'Azienda comunale;
- b) la parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile;
- c) la dorsale è di proprietà comunale.

Art. 36

Messa fuori
esercizio

In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l'Azienda provvede, a spese del proprietario, alla separazione della tubazione dalla condotta di distribuzione, a meno che sia garantita la riutilizzazione entro 12 mesi. In caso di modifica o rifacimento dell'allacciamento esistente l'utente è tenuto alla messa fuori servizio del vecchio allacciamento al punto di diramazione con la condotta di distribuzione.

VI. Installazioni interne degli stabili

Art. 37

Nuove
installazioni

L'abbonato deve fare eseguire a sue spese le installazioni interne rispettando le norme SSI GA.

Il nome dell'installatore deve essere comunicato all'Azienda al momento dell'inoltro della domanda di allacciamento.

Art. 38

Controlli

L'Azienda deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne.

In caso d'installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni SSI GA oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve porvi immediato rimedio. Qualora egli non vi provveda, nemmeno entro un termine intimato per iscritto, l'Azienda può fare eseguire, dietro semplice avviso, i lavori a spese del proprietario.

Art. 39
Prescrizioni
tecniche

Le "Direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua" della SSIGA sono obbligatorie per l'esecuzione, la modifica ed il rinnovo degli impianti ed il loro esercizio.

Gli impianti devono essere dotati in particolare:

- a) del rubinetto d'interruzione principale;
- b) della valvola di ritenuta che ha lo scopo di impedire automaticamente la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi interni; è obbligatoria la posa di una valvola di ritenuta anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri edili, ecc.) e quelli d'attività agricole;
- c) della valvola di riduzione della pressione;
- d) del rubinetto di chiusura, con rubinetto di scarico per ogni colonna di distribuzione;
- e) di eventuali altre apparecchiature richieste dal caso particolare.

Detti accessori sono totalmente a carico dell'abbonato che ne rimane l'esclusivo proprietario.

Art. 40
Manutenzione

Il proprietario provvede affinché i suoi impianti siano mantenuti in costante e perfetto stato di funzionamento.

Il proprietario è responsabile degli atti dei suoi conduttori ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

I comproprietari di beni immobili nonché i titolari di proprietà per piani (P.P.P.) sono responsabili, in solido, degli obblighi derivanti dai contratti e del pagamento delle relative tasse.

Art. 41
Impianti di
trattamento
dell'acqua

Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sanità e per il medesimo dalle competenti autorità. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella rete di distribuzione. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.

Art. 42
Pericolo di
gelo e divieti

Nel periodo invernale, in caso di insufficiente isolamento, le condotte devono essere vuotate. E' vietato lasciare defluire l'acqua per evitare danni dovuti al gelo.

L'abbonato è responsabile di tutti i danni.

Art. 43
Dovere
d'informazione

Tutte le trasformazioni dell'impianto devono essere annunciate preventivamente ed in forma scritta all'Azienda.

VII. Contatori

- Art. 44**
Contatore
- La misurazione dell'acqua a deflusso intermittente è eseguita tramite contatori adeguati. L'Azienda fornisce il contatore che resta di sua proprietà e ne cura la manutenzione. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.
- Art. 45**
Ubicazione
- L'ubicazione del contatore è stabilita dall'Azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa.
- Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche in un luogo facilmente accessibile all'interno del fabbricato, al riparo dal gelo, dalle intemperie e dal ristagno dell'acqua.
- In via eccezionale l'Azienda può concedere la posa del contatore all'esterno del fabbricato a condizione che essa avvenga in un pozzetto predisposto a tale scopo e protetto dal gelo.
- I responsabili dell'Azienda provvederanno alla piombatura del contatore.
- Art. 46**
Responsabilità
- L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non può apportare o fare apportare modifiche rispettivamente manomettere il contatore.
- Art. 47**
Disfunzioni
- In caso di constatato cattivo funzionamento del contatore il consumo è stabilito in base al consumo medio degli ultimi due anni. Le disfunzioni devono essere immediatamente annunciate all'Azienda.
- Art. 48**
Sottocontatori
- Se l'abbonato desidera posare dei sottocontatori ne deve assumere le spese di acquisto, di posa e di manutenzione.
- Le prescrizioni tecniche devono essere osservate.
- La lettura di questi contatori non compete all'Azienda.
- Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore principale dell'Azienda.
- Art. 49**
Danni o manomissioni
- Ogni danno causato al contatore e alle condotte di allacciamento intenzionalmente, per effetto del gelo, per trascuratezza dell'abbonato o per altre cause è riparato a spese di quest'ultimo.
- I trasgressori saranno perseguibili amministrativamente e penalmente secondo l'art. 64 del presente Regolamento.
- Art. 50**
Letture dei contatori
- La lettura dei contatori avviene, di regola, una volta l'anno nel corso dei mesi di novembre e dicembre. In casi particolari l'Azienda può eseguire delle letture intermedie.
- Vige comunque l'obbligo d'informazione da parte dell'utenza nei modi stabiliti dall'Azienda come pure di dar seguito a richieste di autocertificazione.

Art. 51
Misurazione

L'Azienda procede alla revisione dei contatori a sue spese. Qualora vi fossero dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dall'Azienda e sottoposto a un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10 % della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del +/- 5 %, le spese per questa operazione di verifica, come pure i lavori di smontaggio e rimontaggio del contatore, sono a carico dell'abbonato. In caso contrario esse sono sopportate dall'Azienda, così come le spese di revisione dell'apparecchio.

VIII. Abbonamento

Art. 52
Inizio
dell'abbonamento

L'installazione del contatore determina l'inizio di un abbonamento.

Art. 53
Contratto di
abbonamento

L'abbonato è il proprietario dell'immobile oppure, in via eccezionale, è colui con il quale l'Azienda ha stipulato l'abbonamento.

Art. 54
Cambiamento
di proprietario

Il cambiamento di proprietario deve essere notificato entro 10 giorni per iscritto all'Azienda la quale procede, se necessario, ad una lettura intermedia del contatore. Sino al momento della notifica, il vecchio e il nuovo proprietario rispondono solidalmente per le tasse arretrate sorte dopo l'iscrizione a RF del trapasso di proprietà

Eventuali spese per ricerche causate dalla mancata notifica sono poste a carico dell'abbonato.

Art. 55
Proventi

L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio. La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio.

Finanziamento

Stabilito il principio dell'autofinanziamento, per la copertura delle spese di costruzione e di esercizio sono a disposizione dell'Azienda le seguenti possibilità di finanziamento:

- tasse d'allacciamento;
- tasse d'uso;
- sussidi federali, cantonali e comunali;
- pagamento totale o parziale delle spese d'installazione da parte dei proprietari;
- fatture di prestazioni fornite a terzi;
- fatturazione di prestazioni fornite al Comune;
- altre partecipazioni di terzi;
- contributi di miglioria imposti secondo la LCM.

Art. 56 Le spese di posa delle condotte principali sono sopportate di regola dall'Azienda.
 Spese per le condotte principali e di distribuzione

Art. 57 Per ogni allacciamento richiesto ed autorizzato secondo l'art. 30 del presente regolamento, è prelevata una tassa unica di allacciamento definita dal Municipio tramite ordinanza.
 Tassa di allacciamento

La tassa di allacciamento è stabilita in base al volume del fabbricato calcolato secondo le norme SIA, compresa fra un minimo di fr. 1.- e un massimo di fr. 3.- per mc.

Il volume determinante per il calcolo della tassa può essere ridotta fino a ½ se evidenti motivi di proporzionalità lo giustificano.

La tassa è prelevata anticipatamente. Debitore è considerato il proprietario, rispettivamente chi è autorizzato a costruire lo stabile allacciato (istante). Per gli allacciamenti agricoli viene prelevata una tassa unica da un minimo di fr. 200.-- ad un massimo di fr. 500.-

Art. 58 Ogni allacciamento determina l'inizio di un'utilizzazione.
 Determinazione della tassa d'uso La tassa d'uso è dovuta anche in assenza di consumo.
 La tassa d'uso è suddivisa in:

- tassa base annuale, conteggiata nel consumo effettivo
- tassa di consumo effettivo;
- tassa noleggio contatore.

La determinazione delle tasse sono di competenza del Municipio. Esse sono fissate mediante ordinanza municipale, tenendo conto dei valori minimi e massimi stabiliti dal Regolamento.
 Rotture di tubazioni o qualunque perdita in generale dopo il contatore sia per negligenza dell'abbonato sia per caso fortuito, non danno diritto a riduzione di tassa.
 Il proprietario non può in nessun caso imporre ai propri conduttori o affittuari, per il consumo d'acqua potabile, un prezzo superiore all'importo della tassa da lui pagata all'Azienda.

**Tassa base annuale,
 conteggiata nel consumo effettivo**

- In base al calibro del contatore
 - fino a 3/4" (20 mm)
 - 1" (25 mm)
 - 1 1/4" (32 mm)
 - 1 1/2" (40 mm)
 - 2" (50 mm) e oltre

	minimo	massimo
fr. 20.00	fr. 20.00	fr. 100.00
fr. 30.00	fr. 30.00	fr. 120.00
fr. 40.00	fr. 40.00	fr. 140.00
fr. 60.00	fr. 60.00	fr. 160.00
fr. 80.00	fr. 80.00	fr. 200.00

Tassa di consumo effettivo

- al mc

	minimo	massimo
fr. 0.70	fr. 0.70	fr. 1.60

Tassa noleggio contatore	minimo	massimo
Per ogni contatore di proprietà dell'Azienda l'abbonato paga una tassa annua di noleggio in base al calibro del contatore :		
• fino a 3/4" (20 mm)	fr. 25.00	fr. 40.00
• 1" (25 mm)	fr. 30.00	fr. 50.00
• 1 1/4" (32 mm)	fr. 35.00	fr. 60.00
• 1 1/2" (40 mm)	fr. 50.00	fr. 80.00
• 2" (50 mm) e oltre	fr. 60.00	fr. 100.00

Art. 59
Altre tasse

Sono inoltre prelevate le seguenti tasse:

- per allacciamento cantieri
- per uso idrante
- per richiamo o diffida
- per ricerca perdite

Tassa per allacciamenti temporanei	minimo	massimo
Per l'uso temporaneo dell'acqua, a scopo di costruzione, sarà prelevata una tassa unica dipendente dalla cubatura della costruzione (norme SIA). La frazione inferiore a 100 mc. sarà calcolata come intero.		
	fr./mc. 0.50	fr./mc. 1.00

Tassa per uso idrante	minimo	massimo
L'Azienda può, per motivazioni ritenute valide, autorizzare l'uso di idranti antincendio anche per altri scopi, previo pagamento di una tassa base e pagamento del consumo misurato con il contatore		
tassa base	fr. 100.00	fr. 600.00
+ tassa consumo al mc.	fr. 1.00	fr. 2.00

Tassa per richiamo o diffida	minimo	massimo
Per ogni richiamo o diffida di pagamento	fr. 10.00	fr. 50.00

Tassa per ricerca perdite
Per ogni ricerca eseguita dall'Azienda su tubazioni private sono fatturati i costi effettivi, compreso l'impiego del personale e/o le prestazioni di terzi

art. 60
Incasso della
tassa d'uso

La procedura di emissione è regolata tramite ordinanza, nella quale si definiscono annualmente le scadenze di pagamento, della richiesta d'acconto e del relativo conguaglio.

Il proprietario dell'allacciamento o il suo rappresentante legale sono i responsabili per il pagamento delle fatture.

Le fatture dell'Azienda sono parificate a un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 81 della LEF.

- Art. 61**
Reclami
contro le
tassazioni
- Contro la tassazione l'abbonato ha diritto di reclamo al Municipio entro il termine di trenta giorni dalla data d'intimazione. Il reclamo non ha effetto sospensivo.
- Art. 62**
Prestazioni a
terzi
- Le prestazioni dell'Azienda a terzi saranno fatturate in base alle tariffe artigianali e professionali in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.
- Art. 63**
Esecuzione
- Se un abbonato è in ritardo con il pagamento delle fatture, l'Azienda gli indirizza un richiamo fissando un termine di trenta giorni per il pagamento e, in caso di ulteriore ritardo, una diffida per invio raccomandato fissando un ulteriore termine di dieci giorni per il pagamento. Trascorsa infruttuosa la diffida procederà per via esecutiva, addebitando le relative spese. Unitamente alla fattura sarà riscossa la tassa di richiamo, di diffida e gli interessi di ritardo previsti dalla legge tributaria. In caso di esecuzione infruttuosa l'Azienda può disporre per la riduzione della fornitura garantendo un minimo vitale di erogazione.

IX. Disposizioni penali e finali

- Art. 64**
Infrazioni e
penalità
- Le infrazioni al presente Regolamento potranno essere punite con una multa per un ammontare massimo di fr. 10'000.00. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali. La sanzione non libera l'abbonato dagli impegni assunti nei confronti dell'Azienda. Sono riservate l'azione civile e penale per il risarcimento del danno causato all'Azienda. In casi gravi l'Azienda può ridurre la fornitura garantendo in ogni modo l'erogazione del minimo indispensabile per usi alimentari ed igienici.
- Art. 65**
Ricorsi
- Contro le decisioni dell'Azienda è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della stessa. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
- Art. 66**
Entrata in
vigore
- Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2013, riservata l'approvazione della Sezione degli enti locali.
- Art. 67**
Abrogazioni
- Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione e annulla il precedente regolamento del 23 settembre 1975